

della carta monetata, si stabilisce che l'importo delle somme che essi avranno esborsate, dovrà essere liquidato dopo che potrà esser conosciuto il destino che fosse ad essa carta riservato in quelle qualunque convenzioni che avessero luogo, ed al corso che quindi correrà in piazza per pezzi da 20 carantani contro la carta stessa al suo prezzo nominale, come l'avranno ricevuta.

IX. Per facilitare le operazioni, e per garantire i sovventori che avranno il loro cambio in carta colle norme del precedente articolo, il Municipio di Venezia si obbliga di consegnare alla Reggenza della Banca dal corpo dei sei milioni di carta del Comune ch'essa s'impegnò di somministrare al Governo, una somma corrispondente all'importo delle sovvenzioni che i sottoscritti s'impegnano di fare.

X. La carta monetata consegnata dal Comune servirà intanto per dare ai sovventori il cambio del denaro ed effetti cambiarii che andranno consegnando, calcolando la carta stessa al suo valor nominale, salvo il rimborso che dovrà ad essi venir fatto del disaggio relativo.

XI. La fissazione del prezzo a cui dovranno esser calcolate le sovvenzioni dei sottoscritti in confronto della carta monetata, come dall'articolo VIII, verrà fatta con un giudizio arbitramentale inappellabile da un individuo della Congregazione municipale che essa eleggerà, e da uno dei sovventori da loro stessi nominato. Tali elezioni dovranno farsi prima che cominci qualunque operazione, ed i due nominati, pel caso di non poter andare d'accordo, sceglieranno un terzo non appartenente al Municipio nè compreso tra i sovventori, ed il quale fisserà il ricercato prezzo tra i limiti di quelli che erano stati proposti dagli altre due.

XII. I suddetti arbitri dovranno eseguire la loro operazione non prima di tre giorni, e non dopo di otto giorni decorribili da quando sarà terminato il cambio co' militari.

XIII. Appena terminata l'operazione di cui parlano i due precedenti articoli, la Reggenza della Banca liquiderà i conti con tutti i sovventori, dando loro il resto del pagamento ad essi dovuto colla carta che avrà ritirata nei cambi fatti.

XIV. Se avvanzeranno somme in denaro od effetti cambiarii che non avessero occorso pel cambio, la Reggenza le restituirà ai sovventori con equo e proporzionale riparto, imputandone l'importo nella liquidazione dei conti agli stessi prezzi calcolati nelle somministraztoni. Se le somme da restituirsì eccedessero l'importo dei loro crediti, essi restituiranno il di più in carta monetata al valor nominale.

XV. La carta che avanzasse dopo le compite operazioni verrà restituita al Municipio perchè venga da esso ammortizzata.

XVI. Ove la somma consegnata dal Municipio in carta non bastasse per far fronte al danno emergente dal cambio delle monete ed effetti cambiarii, l'eccedenza d'un tal danno dovrà sopportarsi dai sovventori in proporzione alle somme da essi versate, senza che possano accampare nessuna pretesa verso il Municipio.

Quanto è convenuto colla presente sarà all'occorrenza stipulato in altra carta in concorso col Municipio, e con chi altro vi avesse interesse.

15 Agosto 1849.